



**lamberti**  
chemical specialties

COMUNE DI ZANICA  
PROVINCIA DI BERGAMO

LAMBERTI S.P.A.

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATP1**  
**PIANO ATTUATIVO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

dottor enrico salvetti  
dottor franco salvetti  
ingegneri

**SalvettilIngegneria**  
via innocenzo XI, 8 - bergamo  
tel. 035.40.32.47 - fax 035.40.32.57  
e-mail: studio@salvetti-ingegneria.it

data **20/07/2016**

agg. **25/10/2016**

agg. **22/11/2016**

**Schema di Convenzione urbanistica**

**Ambito di trasformazione ATP1**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di  
..... in Zanica (Bg), presso la Villa  
Comunale di via Roma, 35, innanzi a me notaio Dott.  
....., senza assistenza  
dei testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, sono  
personalmente comparsi:

il **COMUNE DI ZANICA**, con sede in Zanica, via Roma, 35 – codice fiscale  
numero 00325260164, qui rappresentato dal Signor ..... nato a  
..... (prov. BG) il ....., domiciliato per la carica presso la sede  
comunale di cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella  
sua qualità di Responsabile dell'Area urbanistica ed edilizia privata del  
Comune di Zanica, a quanto infra autorizzato in base al disposto dell'art. 107  
comma 3 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione della  
deliberazione di Giunta Comunale n. .... in data ....., divenuta  
esecutiva in data ....., deliberazione che in copia autentica viene  
allegata al presente atto sotto la lettera " .....", di seguito anche  
denominato più brevemente "**Comune**";

E

la **Società Lamberti S.p.A.**, con sede a Albizzate (VA) , via Piave, 18 -  
P.IVA: 01425250121, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.  
....., di seguito anche denominato più brevemente "**Operatore**"

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io  
Notaio sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni, stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e s.m.i., nonché dell'art. 46 della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.

#### PREMESSO

- che la Società Lamberti S.p.A. è proprietaria dei terreni siti nel Comune di Zanica, della superficie catastale complessiva di m<sup>2</sup> 116'662 e della superficie effettiva di m<sup>2</sup> 121'198.07, censiti al catasto terreni al foglio 9, mappali 7597 - 530 - 5963 - 7599 - 7620 - 7623 - 7628 - 7601 - 7603 - 7605 - 7607 - 7609 - 5107 - 7611 - 7614 - 5966 (parziale) - 5967 (parziale) e al foglio 18, mappale 953 (parziale), terreni individuati graficamente con perimetrazione di colore rosso nella tavola 2 degli elaborati del Piano Attuativo al quale il presente atto afferisce;

-che il Comune di Zanica è dotato di P.G.T. efficace ai sensi di legge, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2012;

- che le aree suddette, tutte e sole, risultano classificate dal vigente strumento urbanistico come Ambito di Trasformazione Produttivo "ATP1"

- che l'attuazione del suddetto Ambito di Trasformazione "ATP1" è subordinata all'approvazione e al convenzionamento di uno specifico Piano Attuativo;

-che l'Operatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- che l'Operatore, avendo intenzione di procedere all'urbanizzazione e all'edificazione di tale area per la costruzione di edifici con destinazione industriale, ha presentato al Comune proposta di piano attuativo dell'Ambito

di Trasformazione “ATP1” i cui elaborati sono di seguito indicati:

A) Relazione.

B) Tavole di progetto:

Tav. 1 – Estratto Carta Tecnica Regionale – Vista Aerea

Tav. 2 – Estratto rilievo aerofotogrammetrico – Estratto mappa - Ortofoto

Tav. 3 - Estratto P.G.T. vigente

Tav. 4 - Rilievo dello stato di fatto

Tav. 5 - Schema planivolumetrico

Tav. 6 - Standards – Aree da cedere – Aree con vincoli

Tav. 7 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Strade –

Parcheggio Pubblico – Aree a Verde

Tav. 8 - Opere di urbanizzazione primaria – Planimetria sottoservizi

Tav. 9 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria –Sezioni stradali

tipo - Particolari

Tav. 10 - Strade di P.A. e Parcheggio Pubblico – Segnaletica

C) Computo metrico estimativo del costo delle Opere di Urbanizzazione

D) Schema di Convenzione

- che il progetto del Piano Attuativo è conforme al predetto vigente Piano di Governo del Territorio;

- che sull’aspetto tecnico - urbanistico del Piano Attuativo si sono favorevolmente espressi i competenti Uffici Comunali;

- che il progetto del Piano Attuativo e lo schema della presente convenzione, ad esso relativa, sono stati approvati dalla Giunta Comunale, con la procedura prevista dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n..... del.....;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, unitamente agli allegati tecnici ed alle deliberazioni autorizzative.

Art. 2 - La presente convenzione disciplina gli obblighi tra il Comune e l'operatore per conseguire nei termini qui previsti l'urbanizzazione e l'edificazione dell'ambito di trasformazione ATP1 secondo quanto previsto nel progetto di Piano Attuativo adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. -- in data ----- e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. -- in data -----

L'attuazione dell'Ambito di trasformazione ATP1 sulle aree site in Zanica e contraddistinte al Catasto Terreni con i mappali n° 7597 - 530 - 5963 - 7599 - 7620 - 7623 - 7628 - 7601 - 7603 - 7605 - 7607 - 7609 - 5107 - 7611 - 7614 - 5966 (parziale) - 5967 (parziale) - 953 (parziale), indicati nella tavola 2 avverrà in conformità alla presente disciplina convenzionale ed al presupposto piano attuativo.

Art. 3 - Lamberti S.p.A., e i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, nel rispetto della presente convenzione, delle norme di legge e delle norme di P.G.T., potranno costruire edifici e impianti ad uso industriale, nei limiti complessivi di m<sup>2</sup> 30'000 di superficie coperta e di m<sup>2</sup> 33'000 di Superficie Lorda di Pavimento (Slp), con altezza massima di m 12.00. Lamberti S.p.A. si impegna, per le lavorazioni e gli impianti da

introdurre nel nuovo comparto produttivo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia e al preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni di legge. Si impegna inoltre ad agire secondo le norme della più qualificata diligenza e professionalità per il rispetto dell'ambiente e dei rapporti di vicinato. Nel nuovo insediamento non verranno introdotti lavorazioni e/o stoccaggi comportanti rischio di incidenti rilevanti, di cui al D. Lgs 26 giugno 2015, n.105, che ha sostituito il decreto legislativo n. 334/1999 e s.m.i., che, in relazione alle diverse classi di probabilità, determinino aree di danno esterne allo stabilimento. Gli impianti comportanti rischio di incidenti rilevanti e già funzionanti nello stabilimento limitrofo, potranno essere traslati all'interno dello stesso e/o eventualmente all'interno dell'ATP1 soltanto se determinino una riduzione delle aree di danno ed interessino aree all'interno dello stabilimento stesso.

Art. 4- Le prescrizioni e le indicazioni del Piano Attuativo si intendono rigorosamente vincolanti per quanto riguarda:

- la superficie coperta massima e l'altezza massima degli edifici;
- il perimetro del comparto privato di edificazione, così come meglio individuato nella tavola 6 del Piano attuativo;
- la localizzazione, la dimensione e la destinazione delle aree pubbliche;
- la localizzazione, la dimensione e la destinazione della fascia di mitigazione; nord assoggettata a servitù di uso pubblico;
- la localizzazione, la dimensione e la destinazione della fascia di mitigazione ovest che resta di proprietà della Lamberti S.p.A.

Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di

esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. In particolare la progettazione esecutiva potrà comunque individuare soluzioni planivolumetriche, non necessitanti di preventiva variante al Piano approvato, diverse da quelle prospettate in via indicativa dal Piano Attuativo, con accorpamenti e scorporazioni degli edifici che sono modificabili in dimensione e posizione, purché all'interno del perimetro del comparto denominato nella tavola 6 "privato di edificazione" e in rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dallo strumento urbanistico generale.

Art. 5 - I parcheggi privati indicati dal Piano Attuativo saranno realizzati gradualmente e in misura proporzionale alla S.l.p. man mano realizzata, anche con localizzazione diversa da quella indicata dal Piano Attuativo, purché comunque in sede propria. Nella fascia di mitigazione ovest potranno essere realizzati impianti e manufatti in sottosuolo, principalmente per la laminazione delle acque di prima pioggia e la dispersione delle acque di seconda pioggia, ma anche funzionali all'attività produttiva, purché non compromettano la prevista sistemazione superficiale a verde alberato.

Nella fascia di mitigazione nord, da assoggettare all'uso pubblico, Lamberti S.p.A. potrà comunque realizzare una strada in macadam convenientemente inerbato, riservata al solo uso esclusivo dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco, della larghezza di m 6.00, esterna alla recinzione del comparto edificabile e con il tracciato, da ritenersi indicativo, risultante nelle tavole di progetto del presente Piano Attuativo, nel caso in cui questa fosse richiesta dai

Vigili del Fuoco per ragioni di sicurezza, come peraltro eventuali altre opere esterne al comparto dello stabilimento prescritte dagli stessi.

Art. 6 – Il Comune ha richiesto, sulla base della normativa e del P.G.T. vigenti, la monetizzazione parziale degli standards dovuti per verde pubblico, della superficie complessiva di m<sup>2</sup> 1650.00, limitando le aree da cedere per tale destinazione a quelle situate in adiacenza al verde pubblico esistente in lato ovest del Piano Attuativo, della superficie di m<sup>2</sup> 507.11. La quantità di aree per verde pubblico da monetizzare viene così determinata: m<sup>2</sup> (1650,00 – 507.11,00) = m<sup>2</sup> 1'142.89 (millecentoquarantadue/89).

Lamberti S.p.A., contestualmente alla stipula della presente convenzione, versa, a titolo di monetizzazione parziale degli standards per verde pubblico, la somma complessiva di € 85'716.75 (ottantacinquemilasettecentosedici/75 pari a: m<sup>2</sup> 1142.89 per €/m<sup>2</sup> 75,00 (settantacinque/00), valore unitario stabilito dalla perizia asseverata tecnico estimativa redatta in data 07/09/2016, su incarico del Comune di Zanica.

Art. 7 - Lamberti S.p.A., e i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in osservanza dei disposti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 si impegnano a cedere gratuitamente in proprietà al Comune di Zanica le aree di seguito descritte, e graficamente individuate nella tavola 6:

- aree per strade (strada di accesso da nord al comparto edificabile – strada di collegamento, a margine sud ovest del comparto edificabile, tra Via Battaina e Via XXV Aprile, - allargamento di Via Battaina e relativo marciapiedi) per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 4'192.11;
- area per parcheggio pubblico, per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 1'652.35;



- area per verde pubblico, per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 507.11;

Lamberti S.p.A. si impegna, inoltre, a costituire servitù di uso pubblico sull'area destinata a "fascia di mitigazione nord", della larghezza di m 70.00, per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 34'268.34.

Lamberti S.p.A. garantisce ad ogni effetto di legge che le sopra citate aree, che verranno trasferite al Comune di Zanica, sono libere da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, da pesi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura, e che verranno mantenute in tali condizioni fino al loro definitivo trasferimento al Comune, che dovrà avvenire nei termini di cui al successivo articolo 11.

Art. 8 - Lamberti S.p.A., e i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare in osservanza dei disposti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 si impegnano a realizzare a propria cura e spese, nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative vigenti sugli appalti delle opere di urbanizzazione nei Piani Attuativi, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie e previste dal presente Piano Attuativo, e precisamente:

- Strade di Piano Attuativo

- Parcheggi pubblici

- Rete di fognatura acque meteoriche, con dispersione al suolo e non collegata alla fognatura comunale

- Rete di fognatura acque nere, collegata alla fognatura comunale

- Rete di acquedotto

- Rete di illuminazione pubblica su strade di Piano Attuativo e Parcheggio Pubblico

- Verde pubblico alberato

- Fascia di mitigazione nord a verde alberato

Si prende atto che il Piano Attuativo non prevede opere per l'estensione della rete metano, della rete elettrica, della rete telefonica e della rete dati, in quanto tali reti potranno raggiungere il nuovo ambito operando le opportune estensioni delle reti che già raggiungono lo stabilimento Lamberti già esistente ad est del Piano Attuativo, e del quale il nuovo insediamento costituisce un'estensione.

Tutte le opere dovranno avere dimensioni e caratteristiche conformi a quelle indicate dal Piano Attuativo approvato e, in particolare:

a) Strade e parcheggio pubblico

Le strade e il parcheggio pubblico avranno le caratteristiche geometriche indicate nella Tavola 7, e saranno realizzate rispettando la stratigrafia indicata in Tavola 9, specificamente per la Strada Nord, soggetta a traffico pesante, e per la strada sud ovest, il parcheggio pubblico e i marciapiedi. I marciapiedi avranno larghezza minima di m 1.50, e i cordoli di contenimento saranno in cemento vibrato. Gli accessi al parcheggio saranno protetti da appositi portali metallici per la limitazione dell'altezza dei veicoli in ingresso. Le strade e il parcheggio dovranno essere munite di apposite caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, collegate a una rete separata in grado di disperdere le acque in sottosuolo mediante appositi pozzi perdenti.

b) Fognature

Le fognature interne al comparto di edificazione dovranno essere progettate con reti separative. Per le acque provenienti dai tetti dovrà essere prevista la dispersione direttamente in sottosuolo, mentre per le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle strade interne sarà prevista una vasca di laminazione delle acque di prima pioggia, con scarico nella fognatura

comunale mediante pompa di sollevamento, e una vasca di dispersione in sottosuolo delle acque di seconda pioggia, non collegata alla fognatura comunale. Per le acque nere sarà realizzato un collettore di collegamento del comparto edificabile alla fognatura comunale. Si conviene che vengano considerate opere di urbanizzazione di pertinenza del Piano Attuativo solo il collegamento della vasca di laminazione alla fognatura comunale e il tratto terminale del collettore acque nere alla fognatura comunale stessa, con le relative camerette di ispezione, come indicati nella Tavola 8.

#### c) Acquedotto

La rete di acquedotto collegherà il comparto di edificazione all'acquedotto comunale, con tubo in PeAD De 110 PN 16

#### d) Rete di pubblica illuminazione

Le strade e il parcheggio pubblico saranno dotati di rete di illuminazione, con punti luce a LED da 75W e 105W su pali di altezza m 8.00, a passo non superiore a m 30, comunque in conformità a specifico progetto illuminotecnico.

#### e) Verde pubblico attrezzato

L'area destinata a verde pubblico dovrà essere convenientemente sistemata a prato, con formazione del tappeto erboso previa fresatura, vangatura e livellazione del terreno, e piantumata con alberi di altezza minima m 2.00 e arbusti, in ragione di circa uno ogni 50 metri quadrati. Le essenze arboree e arbustive da impiantare dovranno essere scelte fra quelle autoctone elencate dal Piano Territoriale del Parco del Serio (Carpino bianco, pioppo bianco, acero campestre, biancospino, lantana, nocciolo, rosa canina, o altre specie analoghe).

f) Fascia di mitigazione nord

L'area destinata a fascia di mitigazione nord, da assoggettare a servitù di uso pubblico, dovrà essere convenientemente sistemata a prato, con formazione del tappeto erboso previa fresatura, vangatura e livellazione del terreno, e piantumata con alberi di altezza minima m 2.00 e arbusti, in ragione di circa uno ogni 50 metri quadrati. Le essenze arboree e arbustive da impiantare dovranno essere scelte fra quelle autoctone elencate dal Piano Territoriale del Parco del Serio. (Carpino bianco, pioppo bianco, acero campestre, biancospino, lantana, nocciolo, rosa canina, o altre specie analoghe). Dovranno essere realizzati i previsti canali perimetrali e gli sbarramenti agli ingressi in grado di impedire gli accessi di veicoli non autorizzati

Per l'esecuzione di tutte le opere sopra elencate dovranno essere presentati i relativi progetti esecutivi, corredati delle relazioni idrauliche e illuminotecniche e dotati del Nulla Osta di Uniacque S.p.A. per la parte relativa a fognature e acquedotto, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione. Eventuali costi aggiuntivi rispetto alla presente convenzione derivanti dalle prescrizioni degli organi deputati al rilascio del nulla-osta sui progetti esecutivi, rimarranno a carico di Lamberti spa. Tali progetti dovranno formalmente essere approvati dai competenti uffici tecnici comunali, e i lavori potranno avere inizio previo ottenimento di apposito Permesso di Costruire.

Tutte le opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo e sopra elencate dovranno essere realizzate e completamente ultimate entro 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione, (salvo proroghe che il Comune potrà concedere su richiesta giustificata di Lamberti S.p.A.) e comunque, se precedente, entro la dichiarazione di agibilità del primo edificio.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione è riservato al Comune, che vi provvederà, entro tre mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e a spese di Lamberti S.p.A., a mezzo dell'Ufficio Tecnico del Comune o incaricando un Tecnico Libero Professionista.

Si dà atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è pari ad euro 704'006.38 e, pertanto, è inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50; trova quindi applicazione l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai sensi del quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il codice degli appalti. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione assorbe e tiene luogo di ogni altra eventuale obbligazione di matrice amministrativo-urbanistica in correlazione alle grandezze edificatorie previste dal Piano attuativo.

Art. 9 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 7 della presente convenzione comporta, in base alle caratteristiche tecniche di tali opere, come definite dal Piano Attuativo e in particolare dalle tavole 6 – 7 – 8 – 9 – 10, l'assunzione da parte di Lamberti S.p.A. di oneri ad oggi stimati in:

- Per opere di urbanizzazione primaria (Strade, parcheggi, fognature, acquedotto, pubblica illuminazione, fascia di mitigazione Nord) € 856'507.02 come risulta dal Computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo, redatto con riferimento al Bollettino dei Prezzi informativi delle opere edili 1/2015, edito dalla Camera di Commercio di Bergamo.

Art. 10 - In base alle tabelle degli Oneri di Urbanizzazione vigenti nel

Comune di Zanica, la realizzazione di edifici per i previsti m<sup>2</sup> 33'000 di

Superficie Lorda di Pavimento comporta il pagamento, da parte di Lamberti

S.p.A., delle seguenti somme:

- Oneri di Urbanizzazione Primaria

m<sup>2</sup> 33'000 x €/m<sup>2</sup> 10.50 = € 346'500.00

- Oneri di Urbanizzazione Secondaria

m<sup>2</sup> 33'000 x €/m<sup>2</sup> 6.00 = € 198'000.00

- Smaltimento rifiuti

m<sup>2</sup> 33'000 x €/m<sup>2</sup> 2.50 = € 82'500.00

Totale complessivo € 627'000.00

Si dà atto che la realizzazione, a spese di Lamberti S.p.A., delle Opere di

Urbanizzazione Primaria previste dai precedenti articoli 7 e 8 determina il

completo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, essendo il costo

delle opere di urbanizzazione da eseguire superiore all'importo degli Oneri di

Urbanizzazione primaria dovuti, salvo l'eventuale conguaglio a favore del

Comune nel caso in cui il costo delle Opere di Urbanizzazione risultante dal

Computo Metrico del progetto esecutivo risultasse inferiore a quello degli

oneri di urbanizzazione primaria dovuti.

Non sono invece computabili, indipendentemente dal costo delle Opere di

Urbanizzazione eseguite, e restano quindi interamente dovuti, gli Oneri di

Urbanizzazione Secondaria e il Contributo per Smaltimento Rifiuti.

Art. 11 - Lamberti S.p.A. potrà procedere alla realizzazione graduale degli

edifici e degli impianti previsti, nei limiti della Slp massima convenzionata.

Gli edifici produttivi realizzati non potranno tuttavia essere dichiarati agibili

prima che siano state realizzate le opere di urbanizzazione pertinenti gli

edifici stessi.

Art. 12 - Il trasferimento in proprietà al Comune di Zanica delle aree e delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria di cui ai precedenti articoli 7 e 8, e la costituzione della servitù di uso pubblico sull'area della Fascia di mitigazione Nord di cui agli stessi articoli, che resterà invece di proprietà di Lamberti S.p.A., avverrà entro tre mesi dal collaudo delle stesse. Il trasferimento della proprietà delle aree comporterà anche automaticamente il trasferimento di proprietà delle opere di urbanizzazione su di esse realizzate. La manutenzione delle aree e delle opere in argomento resterà in carico a Lamberti S.p.A. fino al trasferimento di proprietà delle relative aree. La manutenzione della Fascia di mitigazione nord, che, pur assoggettata a servitù di uso pubblico, rimarrà di proprietà di Lamberti S.p.A. resterà in carico alla stessa Lamberti S.p.A.

Art. 13 - A garanzia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione, Lamberti S.p.A. ha costituito, a favore del Comune di Zanica, fidejussione assicurativa o bancaria n \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per l'importo di € 856'507.02, pari al 100% del costo stimato delle opere di urbanizzazione, aumentato del costo delle spese tecniche e dell'IVA.

Tale fidejussione verrà ridotta parzialmente in relazione al progressivo compimento delle opere stesse.

Art. 14 - Tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto vengono assunte da Lamberti S.p.A. per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Lamberti S.p.A. si impegna, in caso di trasferimento della proprietà dei terreni e dei fabbricati compresi nel Piano Attuativo in argomento, ad inserire nei relativi contratti specifica clausola da riportare nella nota di trascrizione,

nella quale l'acquirente per sé, eredi o comunque aventi causa dichiara di conoscere ed accettare il contenuto della presente convenzione e si obblighi a rispettarla, dichiarando altresì di impegnarsi a inserire negli atti, nel caso di successiva rivendita, le norme e i vincoli contenuti nel presente atto. Dette clausole dovranno essere specificamente approvate dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1341 C.C. .

Art. 15 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle Norme di Legge vigenti.

Art. 16 - Il presente atto avrà la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione definitiva del Piano Attuativo, salvo proroghe di comune accordo delle parti, concordate prima della sua scadenza.

Art. 17 - Si autorizza la trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità per il signor Conservatore dei registri medesimi. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico di Lamberti S.p.A., che richiede i benefici di legge.